

# CITTA' DI NOVARA PIANO DEI DEHORS



## REGOLAMENTO DEHORS

Approvato con D.C.C. n. 111 del 22.12.2014  
Modificato con D.C.C. n.

## **Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ**

Il presente regolamento:

- disciplina, in tutto il territorio comunale di Novara, l'occupazione del suolo pubblico o privato assoggettato a uso pubblico, relativamente ai dehors stagionali o permanenti, finalizzati all'ampliamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- definisce i caratteri qualitativi dei dehors, allo scopo di indirizzare la progettazione di tali manufatti, e di conseguenza, di migliorare l'ambiente urbano;
- ha come obiettivo il rafforzamento delle potenzialità turistiche e commerciali della città di Novara, stabilendo regole di semplice applicazione per i titolari di esercizi pubblici che intendessero dotarsi di tali attrezzature;
- detta particolari prescrizioni in merito al posizionamento dei dehors nell'ambito di aree private visibili dalla pubblica via.

## **Art. 2 – CONTENUTI**

Il regolamento, attraverso le presenti norme e gli elaborati allegati, contiene indicazioni e/o prescrizioni e particolari vincoli e indirizzi per le successive progettazioni esecutive:

- i materiali e i dettagli di arredo
- le dimensioni sia in pianta che in alzato delle diverse tipologie
- le modalità di ottenimento del titolo autorizzativo
- la gestione dei dehors in merito all'occupazione suolo pubblico o privato, assoggettato a uso pubblico.

## **Art. 3 – ELENCO ELABORATI**

- Relazione generale
- Rilievo: Ambiti Omogenei Tav. 01 scala 1: 5000
- Rilievo: Allegato 1 Elenco dehors rif. Tav. 01
- Rilievo: Luoghi speciali con dehors esistenti Tav. 02 scala 1: 1000
- Progetto: Portici con colonne Tav. 03 scala 1: 1000
- Progetto: Book A3 Luoghi Speciali - progetti specifici scala 1: 100
- Progetto: Allegato 2 Schede componenti
- Progetto: Allegato 2 bis Scheda componente
- Regolamento

## **Art. 4 – AMBITI OMOGENEI, LUOGHI SPECIALI**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, il territorio comunale di Novara è stato suddiviso in ambiti Omogenei, ovvero parti di città con caratteristiche storiche, funzionali e ambientali simili o assimilabili.

Gli ambiti omogenei individuati in "*Tav. 01 Rilievo: Ambiti Omogenei*" sono:

- Centro Storico
- Baluardi e Viali Alberati
- Città Diffusa

All'interno dell'Ambito Omogeneo Centro Storico, sono stati individuati alcuni Luoghi

Speciali ovvero contenute parti di città per le quali sono fornite indicazioni progettuali specifiche fatte salve eventuali diverse indicazioni contenute nelle presenti norme.

Tali indicazioni, prescrittive per il Luogo Speciale in oggetto, possono diventare modello per altre situazioni ambientali analoghe.

Si sottolinea che i progetti specifici contengono indicazioni relativamente all'occupazione suolo pubblico attuale che ovviamente potranno subire modifiche dimensionali nel tempo al variare delle esigenze degli operatori.

I Luoghi Speciali individuati sono:

- Luogo Speciale A – Piazza delle Erbe
- Luogo Speciale B – Via Rosselli
- Luogo Speciale C – Corso Italia
- Luogo Speciale D – Piazza Martiri

#### **Art. 5 – TIPOLOGIE DEI DEHORS**

Per dehors si intende l'insieme degli elementi (smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale e armonico sullo spazio pubblico o privato assoggettato a uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso a un pubblico esercizio di somministrazione già esistente.

Non si configura come dehors il posizionamento, su suolo pubblico o privato assoggettato a uso pubblico, da parte di esercenti di esercizi artigianali di alimenti, di semplici panchine. Le stesse potranno essere collocate solo in adiacenza dell'attività e non potranno avere lunghezza complessiva superiore a mt. 2.00, l'area di occupazione richiesta non potrà essere superiore a mq. 2.00. La richiesta di tale occupazione dovrà avvenire mediante la presentazione in via telematica, da parte del titolare dell'attività, al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) utilizzando lo specifico portale.

Per il territorio urbano di Novara si distinguono due tipologie diverse di dehors:

– **dehors non perimetrati**

Si intende un'area attrezzata esclusivamente con arredi di base ed elementi accessori insistenti su suolo pubblico o privato assoggettato a uso pubblico, pertinente a un pubblico esercizio, la cui superficie è oggetto di occupazione suolo pubblico.

– **dehors perimetrati**

Si intende una struttura insistente su suolo pubblico o privato assoggettato a uso pubblico, di forma solitamente rettangolare, che delimita la superficie di pertinenza di un locale di pubblico esercizio. Delimitata sui lati da perimetrazioni, può essere dotata di eventuali coperture come di seguito descritte e di eventuali pedane.

Potranno essere ammessi dehors perimetrati, chiusi su tutti i quattro lati e con copertura piana esclusivamente nelle zone definite come *Città diffusa* sulla tavola n. 01, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo ai sensi del D.P.R n.380/2001 e s.m.i. e concessione di occupazione di suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico.

## **Art. 6 – ELEMENTI COMPOSITIVI DEI DEHORS**

Gli elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie o sponsorizzazione, non sono ammessi.

### **Arredi di base**

Sedie e tavolini devono essere di espressività e decorazione contenuta e scelti con cura in modo da risultare integrati con il dehors.

Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da catalogo.

### **Materiali consentiti:**

- metallici naturali e/o verniciati. In particolare per gli elementi in alluminio naturale è da preferirsi la finitura superficiale opaca.
- materiali plastici con finitura di qualità
- legno impregnato o verniciato (non naturale al fine di evitare l'indesiderato effetto "montano").

### **Colori consentiti:**

- grigio antracite, le tonalità sature di colori quali a esempio crema, granata, verdone, blu marine, testa di moro. È ammessa la plastica trasparente.
- I tavolini dovranno essere coordinati con le sedute; sono consentiti piani lapidei.

Al di fuori dell'Ambito Centro Storico potrà essere assentito, previo dettagliato progetto cromatico, l'utilizzo di cromatismi più vivaci degli arredi, da valutarsi caso per caso.

### **Elementi di perimetrazione**

#### **Perimetrazione metallica - rif. Modello 1 dell'allegato: "Schede componenti"**

Ringhiera in telai realizzati in profilati metallici (quadri 30x30 mm circa, a "T"... ) e controventatura a croce di Sant Andrea.

Lunghezza del telaio variabile 100/150 cm in funzione della modularità, H 105 cm.

Verniciatura a polveri grigio metallizzato. Eventuale minima zoccolatura metallica,  $\leq 25$ cm.

Non sono consentite ulteriori forme di perimetrazione anche parziale quali vasi, moduli a colonnine o balaustre in cls.

#### **Perimetrazione vetrata – rif. Modello 2 dell'allegato: "Schede componenti"**

Montanti senza traverse: in profilato metallico con sezione di dimensioni contenute, verniciatura a polveri grigio metallizzato, H = 120 cm circa.

Pannellatura: in vetro stratificato nello spessore opportuno (4+4 mm minimo)

H =150 cm spigoli superiori arrotondati R = 5 cm. Eventuale grafica di dimensioni contenute in pellicola adesiva o in serigrafia o in smerigliatura.

Riferimenti architettonici: in caso di posizionamento in aderenza a porticati, la perimetrazione dovrà essere posizionata in asse alla colonna.

In assenza di porticato, la perimetrazione dovrà essere posizionata in modo coordinato ad aperture e vetrine presenti.

La perimetrazione potrà avere un'altezza anche superiore ai cm.150, ma non potrà essere superiore agli elementi di copertura.

In assenza di elementi di copertura la perimetrazione potrà avere un'altezza pari a cm. 150.

*Tale perimetrazione potrà essere collocata in tutti gli ambiti.*

### **Perimetrazione vetrata con zoccolo - rif. Modello 3 dell'allegato: "Schede componenti"**

Struttura in montanti senza traverse come sopra indicato (**Rif. Modello 2**) dotata di zoccolatura metallica che sostituisce la parte inferiore vetrata rendendo la struttura più idonea a sopportare le conseguenze del traffico veicolare.

H zoccolatura: 60 cm max.

Verniciatura a polveri grigio metallizzato.

### **Perimetrazione in legno - rif. Modello 4 dell'allegato: "Schede componenti"**

Ringhiera lignea composta da montanti posti a interasse di circa cm.150 e traverse di semplice disegno in legno di abete o altro impregnato e/o verniciato in colore naturale scuro. A questa tipologia potranno essere associate pedane sollevate rispetto alle aree prative o in terra battuta.

*Tale perimetrazione potrà essere collocata nelle aree a giardino dell'ambito dei baluardi e negli altri parchi o giardini pubblici cittadini.*

### **Altre perimetrazioni**

In assenza di perimetrazione fisica, dovrà comunque essere opportunamente identificata l'area oggetto di occupazione.

Saranno consentite, previa valutazione da parte degli uffici, soluzioni simili di perimetrazione rispetto a quelle indicate ai precedenti punti.

Dehors chiusi sui quattro lati – rif. Modello 5 dell'allegato: " Schede componenti"

Nelle aree definite dal piano, e in particolare indicate sulla Tavola 01, come *Città Diffusa* è ammessa la possibilità di realizzare strutture completamente chiuse. Le stesse dovranno inserirsi nel contesto edificato e circostante nel modo meno impattante e invasivo.

A tale scopo si allega nelle schede componenti Modello 5 una fotografia a titolo esemplificativo di struttura ammissibile, tamponamenti trasparenti a tutta altezza, con montanti di dimensioni minime possibili e copertura piana di spessore minimo con altezza interna fissa pari a m 2.70. In particolare montanti e traverse dovranno essere realizzati con strutture esili in metallo e i tamponamenti dovranno essere scorrevoli in modo tale da poter consentire ampie aperture non inferiori al 50% della superficie dei medesimi. La copertura dovrà essere piana con pendenza minima atta a garantire il deflusso delle acque piovane.

## **Elementi di copertura Ombrelloni**

Gli ombrelloni possono essere sia di tipo a palo centrale che a palo laterale con chiusura a raccolta mediante braccio pieghevole tipo retrattile. Questi ultimi sono da preferirsi rispetto a quelli con chiusura di tipo pensile.

La struttura può essere sia in legno (preferibile) che in metallo verniciato colore scuro.

La posa a terra potrà essere effettuata nei seguenti modi:

- mediante inserimento in apposito astuccio metallico incassato a filo della pavimentazione. In questo caso il Concessionario è tenuto al perfetto ripristino della pavimentazione pubblica in occasione della rimozione del dehors.
- mediante basamento zavorrato in colore assimilabile a quello del piano di appoggio (selciato o eventuale pedana)
- mediante piastra metallica posizionata sotto l'eventuale pedana e dotata di bicchiere.

In pianta l'ombrellone dovrà essere di forma quadrata (preferibile) o rettangolare. Non è consentito che le coperture superino il perimetro di suolo pubblico concesso, tuttavia in caso di presenza di perimetrazioni è consentito, al fine di convogliare all'esterno l'acqua piovana, oltrepassare la perimetrazione per uno sbalzo di max. 15 cm.

Il materiale di riferimento è la tela antipioggia in cotone. Non sono ammessi materiali plastificati.

**Colori:** colori uniti (no rigati); per lo stesso esercizio è consentito un solo colore eventualmente in tonalità differenti.

Sono ammesse tutte le tonalità dal "bianco sporco" al grigio antracite, i colori in tonalità pastello, le tonalità sature di colori quali, a esempio, granata, verdone, blu marine, testa di moro.

La mantovana è ammessa soltanto con bordo rettilineo. In presenza di mantovana potrà essere inserita, fra ombrelloni contigui, la fascia/gronda, con collegamenti in velcro, nello stesso materiale e colore degli ombrelloni.

## **Tende a bracci su colonne**

Questa tipologia è stata appositamente studiata per i portici che caratterizzano il centro storico della città di Novara.

Struttura seriale costituita da rullo e bracci snodati in alluminio su sbarra (non sono consentiti carter protettivi).

È prescritta una tenda per ciascuna arcata con larghezza modulata in funzione della larghezza della arcata stessa.

Le tende sono sfalsate rispetto all'asse verticale di circa 20/40 cm. Agli estremi è previsto il sormonto al fine di garantire la necessaria continuità di protezione dalle acque piovane.

Il materiale di riferimento è la tela in cotone antipioggia. Non sono ammessi materiali plastificati.

L'altezza minima dal suolo delle tende a braccio è 2.40 m dalla quota di calpestio del marciapiede.

È consentita la presenza di mantovane rettilinee frontali.

Qualora la sporgenza (estensione dei bracci) sia tale da creare problemi di stabilità alla tenda, sarà possibile posizionare alle estremità un sostegno verticale di sezione strettamente necessaria ad assolvere alle funzioni statiche.

**Colori:** vale quanto indicato sopra per gli ombrelloni.

Attacco alle colonne mediante cerchiatura metallica come da disegno, verniciata a polveri grigio metallizzato.

Sulle tende è consentita la mera indicazione del nome dell'esercizio, con caratteri contenuti e coerenti con la stessa medesima finalità. Lo spazio non potrà essere superiore a quello minimo previsto per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

### **Tende a bracci su paramento murario**

Per quanto riguarda le caratteristiche del componente si veda quanto sopra descritto.

Questi elementi sono da usarsi esclusivamente quando compatibili con il paramento murario dal punto di vista architettonico.

Nel caso di edifici di particolare pregio, al fine di evitare lunghi elementi che taglierebbero orizzontalmente la facciata, si prescrive una tenda per ogni apertura. Le tende dovranno essere sfalsate rispetto all'asse verticale di circa 20/40 cm. Agli estremi è consentito il sormonto al fine di garantire la necessaria continuità di protezione dalle acque piovane.

L'altezza minima dal suolo delle tende a braccio è m. 2.50 dalla quota di marciapiede.

Qualora la sporgenza ( estensione dei bracci) sia tale da creare problemi di stabilità alla tenda sarà possibile posizionare alle estremità un sostegno verticale di sezione strettamente necessaria ad assolvere alle funzioni statiche.

Anche l'ancoraggio al muro potrà essere sostituito da sostegni verticali di sezione strettamente necessaria ad assolvere alle funzioni statiche purché il dehors rimanga aderente alla muratura.

Sulle tende è consentita la mera indicazione del nome dell'esercizio, con caratteri contenuti e coerenti con la stessa medesima finalità. Lo spazio non potrà essere superiore a quello minimo previsto per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

Nelle aree private per il posizionamento di dehors visibile dalla pubblica via, sarà possibile, utilizzare come sostegno una struttura con ancoraggio a terra. La sezione degli elementi verticali dovrà essere di dimensioni strettamente necessarie ad assolvere alle funzioni statiche e di sostegno della copertura. Tale struttura in legno, ferro e/o alluminio verniciato potrà essere coperta solo da tessuto (tela, tessuto acrilico pvc o altro elemento simili).

Sono vietate tutte le coperture in plastica, onduline o materiali affini.

Eventuali altre tipologie di copertura su area privata, visibile da pubblica via, non sono disciplinate dal presente Regolamento, ma sono oggetto di procedura di cui al D.P.R 380/2001 e s.m.i.

Nelle zone definite dal piano nella tavola n. 01 come *Città diffusa*, sarà possibile utilizzare una struttura non stabilmente infissa al suolo, costituita da montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali e aperta sui lati e nella parte superiore, di forma quadrata o rettangolare. La sezione degli elementi verticali dovrà essere di dimensioni strettamente necessarie ad assolvere alle funzioni statiche.

Tale struttura, dovrà essere realizzata utilizzando i seguenti materiali: legno, ferro e/o alluminio verniciato preferibilmente di colore scuro. Potrà essere coperta solo da tessuto o da lamelle orientabili, nel rispetto dei colori previsti dall'art. 6 – Elementi di copertura Ombrelloni.

Potrà essere assentito, previo dettagliato progetto cromatico, l'utilizzo di cromatismi più vivaci, da valutarsi caso per caso.

La struttura potrà essere perimetrata con elementi trasparenti come da Modello 2 e 3 dell'allegato "Scheda componenti"; tale perimetrazione dovrà però lasciare una fascia libera di almeno 30 cm di altezza tra il profilo superiore degli elementi di perimetrazione e la quota inferiore degli elementi di copertura.

Sono vietate tutte le coperture in plastica, onduline o materiali affini.

### **Pedane ed elementi accessori Pedane**

È preferibile l'assenza di pedane.

Le pedane sono consentite ove la situazione del piano di pavimento renda indispensabile la loro adozione (eccessivo dislivello del piano di accesso, pavimentazione in asfalto, pavimentazione dissestata, pendenza eccessiva...).

È da verificare caso per caso l'accessibilità a eventuali chiusini, botole ....

Le pedane devono presentare il minimo spessore necessario e risultare perfettamente complanari al piano di accesso (anche in funzione degli utenti portatori di disabilità motorie).

Le pedane dovranno essere realizzate in materiali a effetto naturale (doghe estruse in materiali riciclati, legno mordenzato, piastrelloni a effetto lapideo, etc. in colori uniti (evitando scacchi, fascioni ...).

Non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti in moquettes, stuoie, linoleum, lamiere mandorlate etc.

La eventuale bordatura perimetrale dovrà essere realizzata mediante carter metallico con verniciatura a polveri grigio metallizzato.

### **Fioriere**

Sono consentite fioriere di grandi dimensioni realizzate preferibilmente in fusione metallica, lamierone metallico e materiale plastico retroilluminato.

Le fioriere non devono costituire perimetrazione e il loro posizionamento deve dissuadere da usi impropri (gettacarte, posacenere...);

al fine di garantire la maggior sicurezza dei dehors perimetrati potrà essere valutato il posizionamento di fioriere esterne all'area di somministrazione. La posa di vasi o fioriere potrà essere autorizzata, purché rimangano liberi mt. 2,00 per il transito pedonale.

Per mantenere al massimo la trasparenza delle strutture le fioriere dovranno essere posizionate in modo che tra l'una e l'altra vi sia uno spazio libero pari almeno alla lunghezza della fioriera stessa.

Si precisa che la superficie occupata dalle fioriere non contribuisce al calcolo della superficie di somministrazione dell'attività e costituisce solo area di occupazione di suolo pubblico e/o assoggettato all'uso pubblico.

Nel caso di autorizzazioni per il posizionamento di dehors già rilasciate, la richiesta per il posizionamento di fioriere potrà essere richiesta mediante la presentazione in via telematica di domanda, da parte del titolare dell'attività, al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) utilizzando lo specifico portale.

L'autorizzazione di occupazione suolo rilasciata sarà valida fino al termine dell'autorizzazione per il posizionamento del dehors.

### **Posacenere**

È obbligatorio il posizionamento di posacenere.

### **Impianti di riscaldamento**

Per tutte le tipologie di dehors sono ammessi impianti riscaldanti amovibili del tipo a fungo o altri impianti di riscaldamento elettrici alogeni amovibili. Detti impianti, certificati secondo norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, sono collocabili esclusivamente in spazi aperti e ben aerati, in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

### **Illuminazione**

L'eventuale illuminazione interna dovrà essere caratterizzata da una presenza sommersa con l'adozione di apparecchiature tecnologiche di semplice disegno, scelti con cura in modo da risultare integrati con il dehors. Sono da evitarsi lampadari, lanterne.

Sono ammesse tipologie di lampade di design contemporaneo purché caratterizzate da un'evidente qualità di materiali e componenti.

Sono da evitarsi lampade a temperatura di colore fredda privilegiando quelle di tonalità calda e comunque in assonanza con l'illuminazione pubblica esistente in sito.

### **Attrezzature di servizio**

Nei dehors non è consentita l'installazione di banchi e attrezzature da utilizzarsi per la mescita e la preparazione di bevande o alimenti, ivi compreso banco/frigo per gelati e/o prodotti similari.

## **Art. 7 – COLLOCAZIONE DEI DEHORS SULLO SPAZIO PUBBLICO O PRIVATO ASSOGGETTATO A USO PUBBLICO.**

Nelle strade aperte al traffico veicolare le occupazioni sono effettuate di preferenza sul marciapiede, in modo che rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni pari alla metà della larghezza del percorso e comunque non inferiore a 2,00 mt..

Il Comune può in ogni caso stabilire che la zona libera per la circolazione dei pedoni abbia larghezza superiore, in particolare se il marciapiede è interessato da intenso passaggio

pedonale o in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;

Non è consentita l'occupazione di suolo sulle carreggiate stradali fatte salve le aree pedonali e il centro storico del capoluogo. L'occupazione della carreggiata può inoltre essere consentita dove è permessa la sosta dei veicoli sul lato destro della strada. In ogni caso l'ingombro del manufatto deve garantire uno spazio libero di scorrimento dei veicoli e dei mezzi di soccorso non inferiore a 3,50 mt. nelle strade a senso unico, mentre 2.75 mt sulle strade a doppio senso. Nelle aree pedonali deve essere assicurata una corsia libera per la circolazione dei mezzi di soccorso larga 3,50 mt.

L'occupazione di suolo non può essere concessa:

- al bordo del marciapiede, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali;
- in corrispondenza di intercapedini, salvo nulla osta dei settori/enti interessati e/o proprietari;
- nelle aree appositamente attrezzate per la sosta, salvo quanto previsto nei successivi commi.

In particolar modo vanno osservati i seguenti criteri per la concessione:

- in prossimità di incrocio i deors non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti ai veicoli, inoltre in prossimità di un incrocio o di un accesso o di un passo carraio, i deors dovranno essere posizionati distanziati almeno 5 metri dall'intersezione dell'incrocio stesso e di almeno 2 metri dagli attraversamenti pedonali e dai passi carrai;
- nell'installazione di deors, dovrà essere lasciato uno spazio libero da qualsiasi attrezzatura, per i flussi pedonali;
- l'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale/orizzontale presente;
- qualora l'installazione dei deors interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale presente, il titolare dell'esercizio, nel caso in cui non comporti criticità alla circolazione e ove sia possibile uno spostamento, sentito il competente ufficio di Polizia Locale e previo nulla osta, dovrà provvedere a sue spese alla ricollocazione e/o sistemazione della segnaletica stradale;
- non è consentito installare deors, o parti di essi, su sede stradale soggetta a divieto di sosta, salvo nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e nelle aree pedonali purché non compromettano la viabilità dei mezzi autorizzati. E' inoltre possibile installare i deors su strade classificate (ai sensi dell'Art. 2 del Codice della Strada) come locali e/o residenziali, sulle quali vigono particolari condizioni viabilistiche di riduzione e moderazione del traffico, all'interno delle aree omogenee definite ai sensi del Codice della Strada "Zone 30";
- qualora i deors siano posizionati su area destinata a parcheggio pubblico, il perimetro deve rispettare la modularità dei posti auto, non deve invadere le corsie di manovra e devono rispettare gli eventuali franchi prescritti dagli uffici competenti;

- nei percorsi con porticati non sono ammesse soluzioni che prevedano coperture e dovrà essere lasciato uno spazio libero al transito pedonale di almeno mt. 2,50;
- l'occupazione di suolo pubblico con dehors o con arredo urbano deve realizzarsi davanti all'esercizio del concessionario e non potrà eccedere il limite della proiezione dell'esercizio, eventuali ulteriori spazi limitrofi potranno essere autorizzati a condizione che vi sia l'assenso scritto dei proprietari limitrofi. In caso di portici la lunghezza è sempre calcolata rispettando l'interasse delle colonne;
- i dehors potranno essere collocati anche quando vi sia una sede stradale frapposta fra i medesimi e gli esercizi di somministrazione, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale e pedonale. In tal caso, il trasporto degli alimenti andrà effettuato provvedendo la copertura dei piatti con appositi coperti di protezione;
- i dehors non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratore di servizi erogati) che ne limitano il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione, se non per i casi espressamente ammessi in sede di autorizzazione, previo specifico nulla osta da parte dei Servizi competenti;
- i dehors non devono altresì occultare la vista di targhe, lapidi, cippi commemorativi, cartellonistica stradale e comportare limitazione visiva di sicurezza alla circolazione stradale.
- il massimo sviluppo in lunghezza del dehors coincide con l'affaccio su strada dell'esercizio; eventuali ulteriori spazi limitrofi potranno essere autorizzati a condizione che vi sia l'assenso scritto dei proprietari limitrofi. In caso di portici la lunghezza è sempre calcolata rispettando l'interasse delle colonne;
- la massima profondità consentita:
  - su strade veicolari con aree di sosta auto in fregio ai marciapiedi, la profondità massima è pari alla profondità della stessa area di sosta.
  - su strade pedonalizzate o a traffico limitato, non deve superare il 25% della larghezza della strada per lato. In ogni caso la corsia di passaggio di servizio non deve essere inferiore a mt. 3,50;
  - per le restanti strade si applica quanto previsto dal Codice della Strada.

L'eventuale modifica della segnaletica dovrà essere a carico del Richiedente.

### **Art. 8 – ASPETTI SANITARI**

Deve essere acquisito il parere del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'A.S.L. di Novara, in merito alla congruità delle unità igieniche presenti nel locale e alla potenzialità produttiva della cucina e le dimensioni dei locali dispensa e spogliatoio per gli addetti ai sensi del D.P.G.R. 03.03.2008 n° 2/R, per le seguenti tipologie di somministrazione:

- Tipologia 3 e 4;
- Tipologia 2 che usufruisce della deroga ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.R. n. 2/R del 03.03.2008;
- per tutte le altre tipologie di esercizio richiedenti il dehors per un periodo di tempo superiore a 6 (sei) mesi.

## **Art. 9 – PROCEDIMENTO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS SU SUOLO PUBBLICO O AREA PRIVATA ASSOGGETTATA A USO PUBBLICO.**

L'installazione di dehors è consentita esclusivamente al titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzato a esercitare l'attività ai sensi della Legge Regionale 38 del 29.12.2006, esercizio che deve disporre di adeguati servizi igienici.

Il procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione per l'installazione di dehors su suolo pubblico ovvero privato assoggettato a uso pubblico, si avvia mediante la presentazione in via telematica di domanda, da parte del titolare dell'attività, al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) o soggetto da questi delegato.

L'istanza corredata da marca da bollo e firmata digitalmente, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- Planimetria in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:200, redatta secondo gli ordinari canoni del disegno tecnico, con l'individuazione dell'area oggetto di occupazione quotata, con evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area (a esempio: fermate autobus, parcheggi pubblici, passaggi pedonali etc);
- Planimetria dei locali interni;
- Descrizione degli elementi utilizzati con indicazione dei materiali, dei colori etc;
- Documentazione fotografica a colori illustrante lo stato del luogo dove il dehors dovrà essere installato;
- Nullaosta del proprietario o dell'Amministratore dell'immobile, qualora la struttura venga posta in aderenza a un edificio, atto di assenso dei proprietari e/o dell'Amministratore dello stabile a seconda dei soggetti interessati, qualora l'occupazione avvenga in regime di area privata gravata di servitù di pubblico passaggio e/o eventuale nulla osta dei frontisti interessati qualora la struttura venga posta di fronte ad altro esercizio commerciale;
- Nel caso di dehors posto in uno dei Luoghi Speciali con utilizzo del sistema di tende su colonne o in aderenza al muro :  
dettaglio costruttivo del sistema di fissaggio;  
Relazione e/o certificazione di idoneità statica e di corretto montaggio delle perimetrazioni e dei sistemi di copertura;  
Relazione sugli impianti tecnologici a firma di tecnico abilitato, se del caso;  
Fotografie da catalogo degli arredi di base e dei componenti previsti;  
Relazione asseverata sottoscritta da professionista abilitato alla sua redazione – relativa allo studio delle verifiche effettuate per tutte le componenti ambientali e paesaggistiche (clima acustico, atmosfera, paesaggio) e progettuale (sicurezza degli impianti, prevenzione incendi, modalità di conferimento rifiuti, barriere

- architettoniche);
- Solo per esercizi ubicati in A3, A4, A5, L1, L2 e aree urbane esterne agli addensamenti e localizzazioni, nel caso di superficie di somministrazione superiore a mq. 80 (sommatoria costituita dalla superficie di somministrazione interna e superficie del dehors):
    - relazione di studio di impatto sulla viabilità (redatta sulla base di quanto concertato con il competente Servizio comunale) sottoscritta e asseverata da professionista incaricato e corredata da una planimetria in scala adeguata contenente anche l'indicazione delle opere di viabilità previste a mitigazione (art. 9 D.G.R. 85-13268 del 08.02.2010);
  - SCIA amministrativa ex art. 12 Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 e art. 12 dell'All. della d.G.r. n. 85 – 13268 del 8 febbraio 2010;
  - Dichiarazione che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande non ha usufruito della deroga ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.R n.2/R del 03.03.2008 (Solo per tipologia 2 se stagionale e per attività all'interno del Centro storico).

Il Responsabile del Procedimento riceve l'istanza e acquisisce entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, se del caso, i pareri del Servizio Sanitario e degli uffici comunali competenti, con particolare riferimento alla compatibilità degli Elementi Compositivi di cui all'art. 6 con le preesistenze storico-ambientali del contesto e con l'obiettivo di consentire nel corso delle diverse istanze temporali il raggiungimento di un adeguata unità negli ambiti omogenei e nei singoli luoghi speciali. Nel contempo verifica presso gli uffici competenti la regolarità dei versamenti in merito ai tributi comunali dovuti relativi all'attività principale.

Il provvedimento rilasciato dal SUAP si configura unico ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 ed è quindi anche comprensivo del titolo richiesto dall'art 12 della L.R. n. 38/2006 e dell'allegato A della D.G.R. n.85-13268 del 08.02.2010, nonché della concessione di occupazione del suolo pubblico e del titolo autorizzativo alla posa dei manufatti.

In caso di rinnovo dell'autorizzazione all'installazione del dehors, già rilasciata ai sensi del presente regolamento, qualora non vi siano modifiche in merito alla tipologia, materiali, dimensioni della struttura oggetto della precedente autorizzazione, in luogo della documentazione tecnica potrà essere allegata all'istanza di rinnovo dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in merito all'assenza di modifiche rispetto all'autorizzazione precedente oggetto di rinnovo.

La condizione inderogabile in caso di nuova installazione o di rinnovo dell'autorizzazione è la regolarità della posizione del richiedente in ordine ai pagamenti relativi ai tributi comunali.

Il provvedimento autorizzativo o di rinnovo è contestualmente trasmesso al servizio Entrate e alla società concessionaria per la riscossione dei tributi locali dovuti.

## **Art. 9 Bis – PROCEDIMENTO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS SU SUOLO PUBBLICO O AREA PRIVATA ASSOGGETTATA A USO PUBBLICO RELATIVO A DEHORS COMPLETAMENTE CHIUSI**

Nel caso di richiesta di occupazione suolo pubblico o privato assoggettato a uso pubblico, i documenti/elaborati indicati nell'art. 9 dovranno anche comprendere la documentazione prevista per la richiesta del titolo abilitativo in applicazione del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

## **Art. 10 – DEHORS SU SUOLO PRIVATO, VISIBILE DA PUBBLICA VIA**

L'installazione di dehors su suolo privato, visibile dalla via pubblica, è soggetta a presentazione di SCIA amministrativa ex art. 12 Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 e art. 12 dell'All. della d.G.r. n. 85 – 13268 del 8 febbraio 2010.

La SCIA corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 comma 4 deve essere presentata in via telematica al SUAP, secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 160/2010; Gli elementi compositivi del dehors dovranno essere conformi al presente Regolamento.

La SCIA, alla chiusura del procedimento, è trasmessa al servizio Entrate e alla società concessionaria per la riscossione dei tributi locali dovuti.

## **Art. 11 – DEHORS STAGIONALI**

Il titolo autorizzativo è rilasciato per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare e può essere soggetto a rinnovo annuale previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità.

Condizione inderogabile per il rinnovo dell'autorizzazione è la regolarità della posizione del richiedente in ordine ai pagamenti relativi ai tributi comunali.

Il provvedimento autorizzativo di rinnovo è contestualmente trasmesso al servizio Entrate e alla società concessionaria per la riscossione dei tributi locali dovuti.

## **Art. 12 – DEHORS PERMANENTI**

Il titolo autorizzativo è rilasciato per un periodo complessivo di tre anni. Alla scadenza dovrà essere presentata una richiesta di rinnovo con la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quanto in precedenza autorizzato.

Condizione inderogabile per il rinnovo dell'autorizzazione è la regolarità della posizione del richiedente in ordine ai pagamenti relativi ai tributi comunali.

Il provvedimento autorizzativo di rinnovo è contestualmente trasmesso al servizio Entrate e alla società concessionaria per la riscossione dei tributi locali dovuti.

Il titolo autorizzativo per i dehors chiusi su quattro lati, che hanno ottenuto titolo autorizzativo in applicazione del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., avrà durata pari alla concessione di occupazione suolo pubblico.

## **Art. 13 – ATTIVITÀ E ORARIO**

Il dehors non deve essere adibito a funzioni differenti da quanto concesso.

Non è consentita la posa di impianti pubblicitari sulle strutture destinate a dehors.

Non è consentita l'installazione di apparecchi da gioco o intrattenimento di cui agli artt. 86 e 110 del TULPS approvato con R.D. n. 773/1931.

Nei dehors, siano essi stagionali o permanenti, possono essere consentite attività temporanee di intrattenimento con strumenti musicali o con apparecchi radiotelevisivi, a condizione che sia rispettato quanto previsto dal regolamento acustico comunale e dalle normative in materia di intrattenimenti e spettacoli, previa acquisizione del parere da parte del Servizio competente.

L'orario di apertura dei dehors non può eccedere quello della attività principale regolarmente autorizzato.

Il dehors non può essere attivo e utilizzato senza che lo sia anche il locale cui è annesso. Il titolare o concessionario di dehors è tenuto, pena sanzione, a mantenere raccolti ordinatamente tutti gli arredi mobili durante le ore di chiusura.

Durante i periodi di inattività del dehors, tutti gli arredi mobili devono essere rimossi, pena sanzione.

#### **Art. 14 – REVOCA E DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO O ASSOGGETTATO ALL'USO PUBBLICO**

L'autorizzazione è revocata:

- nel caso di reiterata violazione nello stesso anno per tre volte alle norme del presente regolamento senza possibilità di ulteriore rinnovo.
- quando gli elementi tecnologici a servizio dei dehors non risultino conformi alla vigente normativa;
- quando gli elementi e le strutture componenti i dehors siano modificati rispetto alle tipologie e caratteristiche previste in sede di rilascio dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico;
- quando le attività svolte nel dehors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti;
- in caso di mancata manutenzione e/o pulizia degli elementi al servizio del dehors;
- in caso di utilizzo del dehors diverso da quello previsto di *“spazio per il ristoro all'aperto annesso a un pubblico esercizio di somministrazione”*;

L'autorizzazione decade:

- in caso di mancato pagamento dei tributi locali dovuti;
- nel caso in cui si venga a perdere uno dei requisiti previsti per esercitare l'attività.

#### **Art. 15 – REVOCHE E SOSPENSIONI PER INTERESSE PUBBLICO**

Per motivi di interesse pubblico, la concessione di occupazione suolo pubblico può essere revocata con provvedimento motivato, da parte del Dirigente preposto al rilascio del provvedimento autorizzativo, che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso.

In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso, e potrà procedere alla rimozione immediata anche senza l'assenso dell'esercente, accollando le spese di rimozione a totale carico dell'esercente.

La concessione d'occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del Dirigente preposto al rilascio del provvedimento ogni qualvolta nella località interessata debbano eseguirsi lavori per esecuzione d'opera di pubblico interesse, manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione comunica al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere libero da tutti gli arredi e strutture con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso.

#### **Art. 16 – DANNI ARRECATI**

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il de hors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, il Responsabile del procedimento previa quantificazione dei danni, provvederà all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente, viene fatta la possibilità di richiedere eventuale idonea cauzione.

In particolare nel caso previsto in cui gli ombrelloni siano infissi direttamente su suolo pubblico sarà cura dell'esercente ripristinare a regola d'arte la pavimentazione esistente allo scadere dell'autorizzazione.

#### **Art. 17 – LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO**

Ogni qualvolta nello spazio dato in autorizzazione di occupazione suolo pubblico per l'installazione di de hors, si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, il titolare della concessione deve rimuovere, a propria cura e spese e senza richiedere al Comune di Novara alcun tipo di indennizzo, gli elementi e le strutture che compongono il de hors. In tal caso l'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di ente/ soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare dell'autorizzazione, la necessità di avere libero il suolo almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori. Sono fatti salvi i casi di emergenza e urgenza.

#### **Art. 18 – MANUTENZIONI**

I de hors devono essere mantenuti sempre in ordine, in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro. In caso contrario, il Dirigente preposto, previa verifica, diffida il titolare dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico a ripristinare, entro il termine di 30 giorni, il de hors nelle condizioni in precedenza indicate; in caso di inadempienza, revoca l'autorizzazione e ordina la rimozione del de hors addebitando le spese al concessionario.

#### **Art. 19 – DEROGHE**

Eventuali deroghe alle tipologie previste possono essere concesse dalla Giunta Comunale, in presenza di progetti di particolare interesse che costituiscano intervento

migliorativo rispetto al contesto, previa acquisizione del parere preventivo della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici o della Commissione Locale per il Paesaggio, laddove la normativa vigente lo richieda.

Potranno essere concesse deroghe, anche senza Deliberazione di Giunta Comunale, relative a lievi modifiche rispetto agli elementi compositivi del dehors, purché le stesse non alterino l'immagine complessiva del manufatto.

#### **Art. 20 – SANZIONI**

Le occupazioni effettuate senza autorizzazioni o concessioni comunali saranno considerate abusive. Sono altresì considerate abusive le occupazioni:

- a) difformi alle disposizioni di concessione o autorizzazione;
- b) che si protraggano oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione o dell'autorizzazione, ovvero, che si protraggano oltre la data di revoca, decorrenza o sospensione della concessione, o dell'autorizzazione medesima.

Le occupazioni abusive comportano per il trasgressore l'obbligo di pagare una sanzione amministrativa pecuniaria e accessoria prevista dall'art. 20 del Codice della Strada, fatte salve eventuali maggiori sanzioni previste dalle Leggi vigenti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 16 L. n. 94/2009, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico il sindaco può ordinarne il ripristino immediato dei luoghi e, se trattasi di occupazione ai fini di commercio, la chiusura condizionata dell'Esercizio. A tal fine copia del verbale di accertamento va inviata immediatamente al Sindaco e, se trattasi di occupazione a fini di commercio, anche al comando della Guardia di Finanza.

La violazione delle norme e delle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €. 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., secondo le modalità della Legge 24/11/1981 n. 689.

#### **Art. 21 - ENTRATA IN VIGORE E TEMPO DI SALVAGUARDIA**

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

#### **Art. 22 – NORMA TRANSITORIA**

Al fine di consentire la fruizione dei dehors rilasciati ai sensi delle normative emergenziali ed in scadenza il 31.12.2021 (salvo eventuali proroghe), i dehors già autorizzati, potranno essere mantenuti anche oltre la suddetta data, nelle more dell'istruttoria e del rilascio del provvedimento con domanda pervenuta in data antecedente il 31.12.2021.